



Alpha Debt 



IL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI USURA

**DOCUMENTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E CONSULENTI
IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' DI PROGETTO**



This project is co-funded by
the European Union

**Progetto ALPHA DEBT, cofinanziato dalla Commissione
Europea, EISMEA – Agenzia per le Piccole e Medie Imprese,
SMP-CONS.2021-DA.**

I punti di vista e le opinioni espresse sono solo quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'Agenzia Eisma. Né l'Unione Europea né l'Eisma possono essere ritenuti responsabili per essi.




Sommario

PREMESSA	2
I BENEFICI CONCESSI DAL FONDO.	3
REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AL MUTUO	4
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.	4
CONCESSIONE DEL MUTUO	6



PREMESSA

L'art. 14 della Legge 108 del 1996 ha istituito Il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, con il quale lo Stato accantona somme di denaro da erogare sotto forma di mutuo senza interessi per aiutare chi è rimasto intrappolato nella tela dello strozzino a reinserirsi nella società. 

L'istituzione del fondo, infatti, rappresenta lo strumento attraverso il quale lo Stato ha inteso ristorare le vittime di usura che denunciano il/gli proprio/i aguzzino/i, nell'obiettivo ultimo di sostenere il reinserimento nell'economia legale dell'impresa vessata dalla vicenda.

Il mutuo concesso alle vittime di usura non è, infatti, un beneficio premiale bensì rappresenta la forma più sostanziale e concreta della solidarietà dello Stato nei confronti delle vittime e dell'impresa che la stessa vittima rappresenta.

I BENEFICI CONCESSI DAL FONDO.

La vittima di usura può richiedere l'accesso ad un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni.

L'importo del mutuo viene commisurato nell'entità degli interessi usurari pagati, ma può essere aumentato quando, per le caratteristiche del prestito usurario (le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali) sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AL MUTUO

Per accedere al mutuo è necessario che l'istante sia in possesso di determinati requisiti.

Nel dettaglio:

- esercitare un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
- risultare parte offesa nel relativo procedimento penale per fatti di usura;
- il soggetto non abbia reso dichiarazioni false o reticenti nel procedimento penale in cui risulta parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda di mutuo.

In presenza di queste condizioni, la legge precisa che NON possono comunque presentare istanza al fondo:

- in caso di condanna per il "tentativo" del delitto di usura;
- i condannati per una serie di reati consumati o tentati di particolare allarme sociale individuati dagli artt. 380¹e 407, comma 2, lett. a) c.p.p.².
- soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali e nei confronti di colui che - per finalità antimafia - è stato temporaneamente sospeso dall'amministrazione dei beni.

¹ delitti per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza

² associazione mafiosa, strage, terrorismo, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc.



PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.

Condizione necessaria per poter inoltrare istanza di accesso al fondo di solidarietà è che la vittima abbia presentato regolare denuncia.


La denuncia assume un duplice scopo: innanzitutto, permette conoscere la vicenda usuraia oggetto della richiesta di ristoro; e, poi, elemento di maggior importanza, rappresenta la prima vera manifestazione di volontà della vittima di tagliare ogni tipo di rapporto con lo strozzino.



La presentazione della domanda avviene utilizzando esclusivamente il "Portale delle domande di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura- piattaforma SANA -, attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente" e nel "Manuale multimediale". Sul portale è anche reperibile la normativa fondamentale di riferimento.

La domanda deve contenere:

- a) la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della stessa legge;
- b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, nei confronti dei beneficiari non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e che per gli stessi reati non vi sono a carico procedimenti penali in corso;
- c) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non è stata applicata in via definitiva e non vi sono procedimenti in corso per l'applicazione



di una misura di prevenzione ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa da parte del soggetto condannato al risarcimento del danno.

Alla domanda è allegata copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisoria ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

L'istruttoria della pratica compete al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza ovvero in cui ha sede l'autorità

CONCESSIONE DEL MUTUO


La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.

Presentando la domanda di accesso al Fondo, il richiedente può beneficiare della sospensione dei termini delle procedure esecutive, fino a un massimo di 300 giorni.

Il mutuo viene concesso a titolo di contributo e può essere corrisposto in una o più soluzioni, in base alle disposizioni del fondo e dell'ordine cronologico con cui le domande sono state presentate.

L'entità di quanto corrisposto deve essere quantificata sulla base del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari, fino ad un massimo €





1.549.370,70. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può superare nel triennio la somma di € 3.098.741,39.

Nel caso di mancato guadagno, questo viene commisurato sulla base della documentazione raccolta e allegata, in mancanza si procede alla valutazione in via equitativa tenendo conto anche della riduzione dell'avviamento commerciale. Per considerare l'eventuale mancato guadagno, infatti, il rapporto usurario deve avere avuto determinate caratteristiche che devono sempre essere ricavate dagli atti giudiziari. A titolo meramente esemplificativo:


- a) quando nel rapporto usurario appaiono forme di violenza alla persona (sequestri, lesioni, attentati, danneggiamenti a beni mobili e immobili, violenza privata);
- b) quando l'usura è compiuta da associazioni a delinquere e non solo da quelle mafiose, o quando il reato si realizza con l'aggravante di favorire un'associazione a delinquere di tipo mafioso.

Infine, nei casi di lesioni personali o decessi vengono corrisposti emolumenti per tali eventi lesivi, che vanno a diminuire, in misura corrispondente, le somme eventualmente concesse a titolo di elargizione.

La delibera di concessione del mutuo avviene per mano del Comitato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte del Prefetto. Tale termine viene prorogato nei casi in cui sia necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Il mutuo viene quindi erogato dopo che, chiuse le indagini preliminari scattate a seguito della denuncia, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il rinvio a giudizio del presunto usuraio.

L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione, il Prefetto e il Comitato possono richiedere all'autorità giudiziaria competente copie



di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti al reato che ha causato il danno.

La concessione dell'elargizione del mutuo viene adottata immediatamente dopo la delibera del Comitato, con decreto motivato dal Commissario, che ne dà contestuale comunicazione sia al Prefetto che al Pubblico Ministero competente. Il decreto viene trasmesso anche alla CONSAP, quale concessionaria (artt. 5 e 15 del DPR n. 455/1999), alla quale viene affidata l'esecuzione dei decreti del Commissario e a cui spettano compiti di gestione di cassa e patrimoniale del fondo e di conservazione della sua integrità.